

# Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni

Polizza R.E. "GLOBALE OREFICI, GIOIELLIERI, BANCHI DI METALLI PREZIOSI 01/19"  
(di seguito indicata anche BBPO)

Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2020  
ed è l'ultima versione disponibile



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.**, con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com), e-mail: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it), pec: [vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2019 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 569.204.072, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 427.455.373.

Sul sito internet della Società [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 482.493.606 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 931.714.878, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 217.122.123 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 733.892.500 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 193,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



## Che cosa è assicurato?

**BBPO**

Le coperture assicurative previste nella presente polizza proteggono l'Assicurato dai danni materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento salvo quanto specificatamente escluso.

**AVVERTENZA: L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).**

## Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

### OPZIONI CON RIDUZIONI DI PAGAMENTO

**SCONTO  
POLIENNALITÀ**

Il premio del presente contratto tiene conto dello sconto per poliennalità.

**PENALE IN CASO  
DI VIOLAZIONE  
DELL'ACCORDO**

Non prevista.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

**BBPO**

Con riferimento alla presente garanzia è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:

- rapina: copre la sottrazione di cose mobili altrui effettuata con la violenza o con minacce;
- merci e valori chiusura diurna: l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti a merci e valori durante la chiusura diurna;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• merci e valori chiusura notturna: l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti a merci e valori durante la chiusura notturna;</li> <li>• merci effrazione solo vetri: l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti alle merci a seguito di effrazione dei vetri;</li> <li>• furto con destrezza: copre la sottrazione dei beni assicurati con destrezza;</li> <li>• portavalori: l'Impresa indennizza la perdita di valori dell'Assicurato;</li> <li>• merci presso terzi l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle merci presso terzi;</li> <li>• merci presso fiere e mostre l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti a gioielli e preziosi presso mostre e fiere;</li> <li>• merci spedite: l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle merci spedite;</li> <li>• mobili ed arredamento: L'impresa indennizza i danni materiali e diretti al mobili ed arredamento;</li> <li>• terrorismo o sabotaggio organizzato, scioperi, tumulti popolari, sommosse: per i danni ai beni assicurati in conseguenza di terrorismo o sabotaggio organizzato, scioperi, tumulti popolari, sommosse.</li> </ul>
--	--



## Che cosa NON è assicurato?

<b>RISCHI ESCLUSI</b>	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.
-----------------------	--



## Ci sono limiti di copertura?

<b>Sono previste le seguenti Esclusioni</b>	<p><b>BBPO</b></p> <p>Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente polizza sono esclusi i danni:</p> <p>a) agevolati da Contraente o dall'assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da persone che abitano con il Contraente o con l'assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;</li> <li>- da persone del fatto delle quali il Contraente o l'assicurato deve rispondere o da altre persone che detengono le merci ed i valori assicurati per essergli stati affidati per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo;</li> <li>- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;</li> <li>- di persone legate al Contraente o all'assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 (n° 1, 2, 3) anche se non coabitanti;</li> </ul> <p>b) dovuti a truffa;</p> <p>c) dovuti ad estorsione, a meno che tanto la violenza o minaccia quanto la consegna delle merci e dei valori assicurati siano poste in atto all'interno dei locali contenenti le cose assicurate, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;</p> <p>d) dovuti a rottura di merci verificatasi durante la lavorazione e per effetto della medesima;</p> <p>e) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazione radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o autorità di fatto o di diritto, a meno che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tale eventi;</p> <p>f) consistenti in ammanchi riscontrati in sede di qualsiasi inventario, verifica o controllo;</p> <p>g) alle merci ed ai valori da chiunque detenuti a scopo personale;</p> <p>h) alle merci e ai valori mentre si trovano in vetrinette, anche fisse, poste esternamente ai locali dell'esercizio assicurato o di terzi e non comunicanti con i locali stessi o in vetrinette ovunque poste presso alberghi, cinematografi, teatri, circoli ricreativi e sportivi ed altri luoghi di spettacolo e di ritrovo;</p> <p>i) alle merci ed ai valori di terzi, da questi affidate ai portavalori di cui al punto 7.1 della proposta questionario;</p> <p>j) alle merci sottratte dall'esterno tra le ore 21 e le ore 8 con effrazione del solo vetro delle vetrine o delle porte dell'esercizio;</p> <p>k) alle merci ed ai valori quando gli stessi siano in deposito presso banche o altri enti che esercitano professionalmente attività di custodia di merci e di valori di terzi;</p>
---	---

	<p>l) dovuti a furto o smarrimento di merci e valori trasportati da persone di cui al punto 7.1 della proposta questionario che si trovano su veicoli quando delle merci e valori non siano portati sulla persona a meno che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. trattandosi di autovettura ad uso privato e la persona si trovi all'interno della stessa, le merci ed i valori siano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a portata di mano della persona, e l'autovettura abbia le portiere chiuse e bloccate dall'interno e i cristalli rialzati;</li> <li>• oppure rinchiusi nel bagagliaio munito di coperchio supplementare metallico con serratura di sicurezza.</li> </ul> <p>Se, per qualsiasi motivo, la persona è costretta a scendere dall'autovettura, essa deve chiudere a chiave e bloccare tutte le portiere con i cristalli rialzati, avendola sempre a portata di mano, salvo i casi di improvviso malore o infortunio;</p> </li> <li>2. trattandosi di aeromobili di linea, la persona sia obbligata dalle condizioni di trasporto a consegnare le merci ed i valori assicurati alle Società aeree o aeroportuali;</li> <li>3. trattandosi di veicolo diverso dai precedenti, la persona abbia a portata di mano le merci ed i valori assicurati ed usi per l'efficace custodia di essi ogni opportuna cautela, quale richiesta dalle circostanze, dalla natura e dal valore delle cose stesse, e si trovi sul veicolo medesimo, o ne sia scesa per improvviso malore o infortunio;</li> </ol> <p>m) alle merci ed ai valori assicurati al limite 5) lasciati in alberghi ove soggiorna il portavalori di cui al punto 7.1 della proposta questionario, a meno che siano stati consegnati in custodia alla Direzione dell'albergo o rinchiusi in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori;</p> <p>n) alle merci ed ai valori assicurati al limite 5) lasciati dal portavalori di cui al punto 7.1 della proposta questionario in abitazioni o presso clienti senza presenza di persone, a meno che siano riposti in cassaforte del peso di almeno kg. 350;</p> <p>o) da furto di merci e valori quando nei locali che li contengono non vi sia presenza di addetti e nel contempo non siano operanti i mezzi di chiusura e protezione, salvo quanto assicurato alla Partita I) limite 3), e non siano operanti gli impianti di allarme antifurto dichiarati nella proposta questionario;</p> <p>p) da furto di merci e valori non rinchiusi nei mezzi forti di custodia quando nei locali che li contengono non vi sia presenza di addetti, salvo quanto assicurato alla Partita I) limiti 1), 2) e 3);</p> <p>q) indiretti quali cambiamenti di godimento o di reddito commerciale industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;</p> <p>r) da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.</p>
--	--



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p><b>Denuncia di sinistro</b></p> <p>Denunciare tempestivamente il sinistro all'Agenzia cui è assegnata la polizza (24 ore da quando si è venuti a conoscenza) nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo.</p> <p>Allegare alla denuncia l'indicazione della data dell'evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fornire all'Impresa entro 5 gg successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;</li> <li>- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;</li> <li>- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle merci e dei valori sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;</li> <li>- tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;</li> <li>- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle merci e dei valori sottratti oltre che della realtà del danno, tenere a disposizione dell'Impresa e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;</li> <li>- presentare, a richiesta dell'Impresa, tutti i documenti che si possano ottenere dall'autorità competente, in relazione al sinistro.</li> </ul> <p><b>Assistenza diretta / in convenzione</b></p> <p>Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione.</p>
--	--

	<p><b>Gestione da parte di altre imprese</b> Non previste.</p> <p><b>Prescrizione</b> I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	<p><b>Pagamento del sinistro</b> Entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente o l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi di dolo o colpa grave del Contraente o dall'assicurato nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da persone che abitano con il Contraente o con l'assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;</li> <li>- da persone del fatto delle quali il Contraente o l'assicurato deve rispondere o da altre persone che detengono le merci ed i valori assicurati per essergli stati affidati per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo;</li> <li>- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;</li> <li>- di persone legate al Contraente o all'assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;</li> <li>- dovuti a truffa;</li> <li>- dovuti a estorsione.</li> </ul>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Modalità pagamento</b> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</li> <li>- <b>Frazionamento</b> 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale.</li> <li>- <b>Mensilizzazione</b> 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit); nessun aumento per il frazionamento mensile in caso di adesione al sistema di pagamento tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito.</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premi non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.
<b>Sospensione</b>	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
<b>Risoluzione</b>	Il Contraente può recedere dal contratto in caso di revoca da parte dell'Impresa del frazionamento mensile.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Destinato a tutti coloro che svolgono attività di orefici gioiellieri, banchi metalli che desiderano assicurarsi contro il rischio di furto.



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **18,41%**.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>All'impresa assicuratrice</b></p>	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email <a href="mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it">servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it</a>).</p> <p>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link <a href="http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html">www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</a>. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>- <b>Arbitrato</b></p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contattare il numero verde 800.016611;</li> <li>• inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:info@vittoriaassicurazioni.it">info@vittoriaassicurazioni.it</a>.</li> </ul>

	<p>- <b>Commissione per la tutela dei diritti dei clienti di Vittoria Assicurazioni S.p.A.</b></p> <p>La presente Commissione è stata istituita da Vittoria Assicurazioni S.p.A. al fine di tutelare i diritti degli interessati connessi ai contratti stipulati con la compagnia.</p> <p>Possono presentare ricorso alla Commissione tutti gli assicurati di Vittoria Assicurazioni S.p.A. che abbiano stipulato un contratto per una qualsiasi copertura assicurativa, i quali ritengano non corrispondente al contenuto del contratto stipulato l'attuazione fattane da parte dell'Impresa.</p> <p>Il ricorso può essere presentato alla Commissione solo dopo che, esperite tutte le procedure previste dal contratto assicurativo, l'assicurato abbia fatto presente per iscritto la propria doglianza all'Impresa e questa abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione, oppure non abbia dato alcuna risposta scritta entro i termini previsti dalla normativa di settore.</p> <p>Il ricorso, redatto in forma scritta e sottoscritto dall'assicurato o da un suo rappresentate, deve essere presentato alla Commissione completo della eventuale documentazione a supporto. La Commissione, esaminato il ricorso e valutata la sua ammissibilità, decide nel rispetto dei patti contrattuali e nell'osservanza delle norme di diritto, ricorrendo, se del caso, ai principi di equità, dando comunicazione della decisione per iscritto al ricorrente, il quale avrà 60 giorni di tempo per comunicare la sua accettazione.</p> <p>La decisione, se accettata dal ricorrente, è vincolante per l'Impresa. La decisione non è vincolante per il ricorrente, il quale, qualora non intenda accettarla, ha la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria o, se esistenti, altri mezzi alternativi di risoluzione della controversia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per maggiori dettagli relativi al procedimento avanti alla Commissione e per conoscere il Regolamento della stessa si rimanda al sito internet: <a href="http://www.vittoriaassicurazioni.com">www.vittoriaassicurazioni.com</a>.</li> </ul>
<p><b>Reclami IVASS</b></p>	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;</li> <li>i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;</li> <li>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;</li> <li>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.</li> </ol> <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**